

Contratti, sconti e diritti d'autore della SUISA sulle reti della SRG SSR

del 28 giugno 2022

1. SCONTI QUANTITATIVI E SCONTI PER GRUPPI AZIENDALI

1.1. Sconti quantitativi

Di regola, gli sconti quantitativi e quelli per gruppi aziendali vengono concessi ai committenti pubblicitari che nell'anno civile in corso hanno ordinato la diffusione di pubblicità classica per un importo minimo di CHF 200 000.- (IVA esclusa) sulle reti della SRG SSR. In mancanza di altri accordi scritti tra Admeira AG e i committenti pubblicitari, lo sconto quantitativo e quello per gruppi aziendali vengono calcolati sulla base dell'investimento pubblicitario lordo (prezzo base ufficiale esclusa IVA) del singolo committente.

Non si concedono sconti quantitativi ai clienti Admeira AG che godono già di condizioni speciali (p.es. opere di beneficenza, autorità ed istituzioni pubbliche). (Valido fino al 31 dicembre 2022)

1.2. Tabella degli sconti

CHF lordo (Valido fino al 31 dicembre 2022)

200 000	a	499 999	2%	10,5 Mio.	a	11 999 999	12%
500 000	a	999 999	3%	12,0 Mio.	a	13 499 999	13%
1,0 Mio.	a	1 999 999	4%	13,5 Mio.	a	14 999 999	14%
2,0 Mio.	a	2 999 999	5%	15,0 Mio.	a	16 499 999	15%
3,0 Mio.	a	3 999 999	6%	16,5 Mio.	a	17 999 999	16%
4,0 Mio.	a	4 999 999	7%	18,0 Mio.	a	19 499 999	17%
5,0 Mio.	a	5 999 999	8%	19,5 Mio.	a	20 999 999	18%
6,0 Mio.	a	7 499 999	9%	21,0 Mio.	a	22 499 999	19%
7,5 Mio.	a	8 999 999	10%	da 22,5 Mio.			20%
9,0 Mio.	a	10 499 999	11%				

1.3. Contratti per gruppi aziendali

Il contratto per gruppo aziendale prevede uno sconto quantitativo concordato tra la società affiliata di un gruppo e Admeira AG, cumulabile con gli accordi di altre società affiliate dello stesso gruppo. Admeira AG se è disposta a stipulare tali accordi, a patto che la quota di partecipazione della casa madre sia superiore al 50% del capitale azionario. Le società cooperative sono equiparate alle società anonime e possono quindi beneficiare dei vantaggi del contratto per gruppi aziendali.

I contratti per gruppi aziendali sono offerti anche a corporazioni e istituzioni di diritto pubblico ovvero alle loro società affiliate a patto che la quota di partecipazione della società madre sia superiore al 50% del capitale azionario. Una società madre che detiene in esclusiva la licenza di un marchio o i diritti di commercializzazione di un prodotto/servizio può stipulare con Admeira AG un contratto per gruppi aziendali anche qualora essa possieda meno del 50% del capitale della società titolare della licenza. La regolamentazione speciale concernente la concessione e la stipulazione di contratti per gruppi aziendali, nonché i moduli per la relativa domanda, possono essere richiesti a Admeira AG.

I contratti per gruppi aziendali non sono concessi a opere di beneficenza, autorità (come p.es. gli Uffici federali) e istituzioni pubbliche che godono già di condizioni speciali da parte di Admeira AG.

1.4. Commissione per consulenti (CC)

Conformemente alle usanze del settore in Svizzera, Admeira AG riconosce a tutti i committenti pubblicitari una commissione per consulenza del 15% sul prezzo netto. Le agenzie media/pubblicitarie s'impegnano a girare ai propri committenti la commissione per consulenza concessa da Admeira AG. I committenti che desiderano lasciare la CC alla propria agenzia media/pubblicitaria, devono comunicarlo per iscritto a Admeira AG.

1.5. Indennità per prenotazioni effettuate online

Admeira AG può riconoscere alle agenzie media/pubblicitarie come anche ad altri intermediari incaricati dai committenti televisivi un'indennità per la gestione elettronica delle prenotazioni del tempo d'antenna pubblicitario attraverso il sistema di prenotazione e gestione online «publiplan». Le agenzie e gli intermediari interessati sono chiamati a sottoscrivere un accordo annuale con Admeira AG che regola le condizioni che permettono di avere diritto a tale indennità.

2. PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORA - SUISA

Chi intende utilizzare brani musicali in una trasmissione pubblicitaria (di seguito spot televisivo) sulle reti della SSR è tenuto a procurarsi una licenza presso la Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISA per la registrazione o la riproduzione.

Il committente, rispettivamente la sua agenzia media/ pubblicitaria o l'intermediario da lui incaricato, è responsabile

del pagamento dei diritti di riproduzione (tariffa «VN »), mentre a Admeira AG ovvero alla SSR compete il pagamento dei diritti di trasmissione (tariffa «A»).

2.1. Tariffa SUISA «VN» (registrazione di musica su supporti audiovisivi)

Ogni spot televisivo, con o senza musica tutelata da diritti d'autore, necessita di un'autorizzazione ai sensi della tariffa SUISA «VN » e di un numero SUISA. L'identificazione dello spot avviene esclusivamente sulla base di tale numero. Admeira Broadcast AG non può quindi mandare in onda spot privi dell'autorizzazione SUISA. Nota bene: ogni modifica delle immagini e/o della colonna sonora richiede l'assegnazione di un nuovo numero SUISA. Diverse versioni linguistiche di uno spot televisivo portano lo stesso numero SUISA, a condizione che siano identiche quanto a immagini, durata, contenuto musicale e percentuale di musica.

2.2. Tariffa SUISA «A» (diffusione di spot con musica)

L'indennizzo per i diritti di diffusione degli spot sulle reti televisive della SSR, calcolato in base alla tariffa SUISA «A», è già compreso nei prezzi delle inserzioni di Admeira AG. Il committente, rispettivamente la sua agenzia media/pubblicitaria o l'intermediario da lui incaricato, non riceve quindi nessuna fattura separata per la diffusione sulle reti della SSR di uno spot televisivo contenente musica tutelata da diritti d'autore.

2.3. Procedura

Tutte le informazioni su come ottenere il numero SUISA sono disponibili al seguente link:

<https://www.suisa.ch/it/membri/autori/dichiarare-unopera.html>

SUISA, Dipartimento Film
Avenue du Grammont 11b
CH-1007 Losanna
Telefono +41 21 614 32 32
advertising@suisa.ch
www.suisa.ch